

Codice A1305A

D.D. 31 ottobre 2019, n. 415

Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di accoglienza ed informazione presso immobili regionali. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva ed approvazione schema contratto.

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici n. 266 del 27.6.2019 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via di urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., del servizio di "servizio di accoglienza ed informazione presso immobili regionali", alla Società FANTASTIC SECURITY GROUP S.r.l., corrente in Torino, Via Carlo Giovanni Brugnone 8, per l'importo di €205.000,80 oltre I.V.A. pari ad € 45.100,18 e così per complessivi € 250.100,98 o.f.i.;

- dato atto che l'Amministrazione ha completato le verifiche circa il possesso dei requisiti, dichiarati in sede di offerta ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/16 s.m.i. presso A.N.A.C. sul sistema AVCPASS, in capo all'aggiudicatario e che le medesime sono risultate regolari;

- ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva servizio di "Azione di sistema e di accompagnamento collegata all'attività formativa in apprendistato", ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- ritenuto di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;

- dato atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021, approvato con D.G.R. n. 1-8910 del 16.5.2019, prevede che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo aggiornamento P.T.P.C sono pertanto sottoposte tanto alla sottoscrizione da parte del funzionario istruttore quanto al visto del Direttore competente le seguenti tipologie di provvedimenti dirigenziali:

- tutti i provvedimenti amministrativi riconducibili all'Area di rischio "B" affidamento di lavori, servizi e forniture" (cfr. All. 2 al P.N.A.); sono compresi in tale Area i procedimenti in materia di:"

.....omissis.....

Definizione dell'oggetto dell'affidamento

- Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

.....omissis.....

- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

- Visto il D.Lgs. 50/16 s.m.i.;

- Viste le Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi, approvate con D.G.R. n. 13-3370 del 30.5.2016;

- Visto il D.Lgs. 118/2011;

visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

- Vista la L. 190/2012 nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021, approvato con D.G.R. n. 1-8910 del 16.5.2019;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla determinazione n. 266 del 27.6.2019

D E T E R M I N A

- di dare atto che, con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici n. 266 del 27.6.2019 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via di urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., del servizio di "servizio di accoglienza ed informazione presso immobili regionali", alla Società FANTASTIC SECURITY GROUP S.r.l., corrente in Torino, Via Carlo Giovanni Brugnone 8, per l'importo di € 205.000,80 oltre I.V.A. pari ad € 45.100,18 e così per complessivi € 250.100,98 o.f.i.;
- di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva servizio di "Azione di sistema e di accompagnamento collegata all'attività formativa in apprendistato", ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;
- di demandare ai competenti Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;
- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE
(Dott. Marco PILETTA)**

GC/GL

VISTO DI CONTROLLO

Ai sensi del P.T.P.C. 2019-2021 – SEZ. 8.2.3

IL DIRETTORE REGIONALE

AFFARI ISTITUZIONALI ED AVVOCATURA

Dr. Paolo FRASCISCO

Allegato

REP. N.

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED
INFORMAZIONE PRESSO IMMOBILI REGIONALI - CIG N.
75140538B0

Importo: € 205.000,80 oltre I.V.A..

TRA

Regione Piemonte, con sede legale in Torino, piazza Castello 165 (C.F. 80087670016, nella persona del Dott. Livio BOIERO Responsabile del Settore Coordinamento e Gestione dei Servizi Generali Operativi, (omissis), domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale della Regione Piemonte, (di seguito denominata, per brevità, "il Committente");

E

la **Società FANTASTIC SECURITY GROUP S.r.l.**, corrente in Torino, Via Carlo Giovanni Brugnone 8, P. IVA 04810341216, nella persona del legale rappresentante Dott.ssa Vallefucoco Maria, (omissis), domiciliata ai fini del presente atto presso la sede della Società, (di seguito denominata, per brevità, "l'Appaltatore");

PREMESSE

Premesso che:

a) - con D.D. n. 264 del 8.11.2018 è stata indetta

la procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento del servizio di portierato, centralino e prima informazione, da effettuarsi presso le sedi indicate espressamente nell'articolo 5 del Capitolato Speciale d'appalto.

b) con D.D. n. 266 del 27.6.2019 è stata aggiudicata definitivamente, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs 50/2016, il servizio di portierato, centralino e prima informazione, da effettuarsi presso le sedi regionali, alla Società FANTASTIC SECURITY GROUP S.r.l., corrente in Torino, Via Carlo Giovanni Brugnone 8, per un importo di € 205.000,80 oltre I.V.A.;

c) che l'obbligo dell'Appaltatore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste ai prezzi, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;

d) che il Committente, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dell'Appaltatore per l'affidamento del servizio di portierato, centralino e prima informazione, da effettuarsi

presso le sedi indicate espressamente nell'articolo 5 del Capitolato Speciale d'appalto, che si richiama integralmente, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E.;

e) che l'Appaltatore è risultato aggiudicatario del servizio di cui sopra indetta e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

f) che l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dall'Offerta tecnica, dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;

g) che, con la presentazione dell'offerta, l'Appaltatore ha dato atto di aver esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dal Committente che si intendono accettate incondizionatamente quali indicate e descritte nel Capitolato e nei suoi allegati;

h) che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e il Committente ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;

i) che l'Appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini della stipula del presente Contratto;

l) che l'Appaltatore dichiara di aver ricevuto il Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e della documentazione di gara:

le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei servizi affidati all'Appaltatore, l'Offerta Tecnica - Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

In particolare, sono fonte di obbligazioni del

presente Contratto, ancorchè non materialmente allegati:

a) il Capitolato Speciale d'Appalto ed i suoi allegati;

b) l'Offerta Tecnica;

c) l'Offerta Economica;

d) il Patto di Integrità.

Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Speciale d'Appalto, dall'Offerta Tecnica - Economica prodotta dall'Appaltatore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore stesso, relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto

contenuto nel Capitolato Speciale d'Appalto e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale d'Appalto, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio del Committente, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 3 - Oggetto del Contratto

Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione delle prestazione del servizio in oggetto.

Con la stipula del Contratto l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti del Committente ad eseguire tutte le prestazioni

oggetto del Contratto con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dal Committente, il tutto nei limiti dell'importo contrattuale pari ad € 205.000,80, oltre I.V.A..

Il Committente si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata del presente Contratto, sia esaurito l'importo di cui al precedente comma 2, all'Appaltatore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo, in conformità a quanto previsto dall'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.

In tal caso, nei limiti dell'importo posto a base di gara, il Committente potrà emettere ulteriori Atti aggiuntivi, relativi alle prestazioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai fini dell'affidamento dei servizi complementari, l'Appaltatore si obbliga ad applicare i prezzi di

cui all'offerta economica.

Articolo 4 - Durata

Il Contratto ha durata semestrale (6 mesi) a partire dalla data del 1.7.2019 come stabilito con determinazione n. 266 del 27.6.2019;

Il Committente si riserva la facoltà di:

- 1) procedere al rinnovo dei contratti, ai sensi degli artt. 35, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, fino a un massimo di 6 mesi;
- 2) ricorrere a procedura negoziata per attività consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati all'Appaltatore, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 63, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, per ulteriori 6 mesi e per l'importo di € 205.000,80, IVA esclusa;
- 3) prorogare il contratto, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016;
- 4) richiedere all'Appaltatore una variazione al contratto nei termini previsti dall'art.106 del D.lgs. n. 50/2016.

E' anche prevista la proroga eventuale del servizio per il tempo necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del

D.Lgs. 50/2013 e comunque non superiore a 6 mesi.

Articolo 5 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività del servizio oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli Atti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.

Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e

nell'offerta presentata dall'Appaltatore. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente Contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito e l'Appaltatore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti del Committente, assumendosene il medesimo ogni relativa alea.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli

uffici del Committente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'Appaltatore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. Il personale dovrà comunque rispettare le previsioni contenute nell'articolo 14 "Disposizioni sul personale della ditta appaltatrice" del Capitolato Speciale d'Appalto, che si applica integralmente.

L'Appaltatore si obbliga a consentire al Committente di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente.

L'Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.

Articolo 6 - Obbligazioni specifiche

dell'Appaltatore

l'Appaltatore si impegna, oltre a quanto previsto nelle altre clausole contrattuali, altresì a:

- a) eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto, nei suoi Atti aggiuntivi e nell'Offerta Tecnica - economica, ove migliorativa;
- b) prestare i servizi, oggetto del presente contratto, nelle modalità indicate dal Committente nel Capitolato Speciale d'Appalto, nei suoi Atti aggiuntivi e negli Ordini di intervento, nel rispetto di quanto previsto nel Contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nella Offerta Tecnica ove migliorativa;
- c) eseguire le prestazioni oggetto di Contratto nel rispetto dei livelli stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa;
- d) manlevare e tenere indenne il Committente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- e) predisporre tutti gli strumenti e le

metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire al Committente di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

g) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore si impegna ad offrire il servizio oggetto del presente contratto nelle sedi indicate nell'articolo 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, tenendo presente che potranno essere richieste modifiche dell'orario a seconda delle esigenze specifiche del Committente.

L'Appaltatore si impegna a predisporre e trasmettere al Committente in formato elettronico tutti i dati e la documentazione delle prestazioni rese, di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore si impegna, in tutti i casi, a

fornire tutte le prestazioni descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto anche se non espressamente riportate nel presente Contratto.

L'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto, rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale oltre che rispettare le prescrizioni minime previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Offerta Tecnica proposta dall'Appaltatore stesso.

Articolo 7 - Varianti

Le varianti nell'esecuzione del Contratto sono ammesse alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

L'Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ. a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del

D.lgs. n. 50/2016, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

Articolo 9 - Divieto di cessione e subappalto

L'Appaltatore non potrà cedere a terzi il contratto né procedere al subappalto, totale o parziale.

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità delle cessioni stesse.

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi i crediti del servizio in oggetto senza specifica autorizzazione da parte del Committente.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Articolo 10 - Corrispettivi

Il Committente si impegna a corrispondere all'Appaltatore a titolo di corrispettivo per i servizi oggetto del presente contratto l'importo complessivo pari ad Euro 205.000,80 IVA esclusa.

I corrispettivi contrattuali dovuti all'Appaltatore sono quelli indicati nell'offerta economica prodotta dallo stesso.

I corrispettivi contrattuali sono comprensivi dello svolgimento dei servizi di cui al Capitolato

Speciale d'Appalto e all'Offerta Tecnica.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente all'Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo non può vantare alcun diritto nei confronti del Committente.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.

L'Appaltatore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Il pagamento del corrispettivo è effettuato in rate

trimestrali posticipate ed è subordinato all'emissione di regolari fatture in modalità elettronica sul portale della fatturazione elettronica (ai sensi dell'art. 1, commi 209-214 della legge 24/12/2007, n. 244, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3/4/2013, n. 55 e dell'art. 25, comma 2 del decreto-legge 24/04/2014, n. 66 convertito, con modificazioni, in legge 23/06/2014, n. 89) da parte dell'Appaltatore, nonché all'accertamento da parte della Committente della regolare esecuzione delle prestazioni.

Il pagamento sarà effettuato solo sulla base delle prestazioni effettivamente erogate dall'Appaltatore.

Ciascuna fattura, unitamente alla documentazione prevista attestante l'erogazione del servizio, dovrà essere sottoposta al direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), al fine di acquisire il visto riguardante la corretta esecuzione del contratto.

In applicazione del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., il Committente, per tramite del R.U.P., previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) presso gli Enti competenti, provvederà al pagamento delle fatture

entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria o il parere del D.E.C. non sia favorevole o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi.

Il Committente non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati indicati al successivo articolo 9 (obblighi di tracciabilità).

Le fatture dovranno indicare il codice C.I.G. e saranno liquidate dal Committente dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali

L'Appaltatore s'impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera il Committente da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al Committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002. In tale caso, il

saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore ceda il proprio credito a terzi, si applica la disposizione prevista dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Appaltatore ne darà tempestiva comunicazione al Committente perché ne possa avere conoscenza. In difetto, la cessione non sarà opponibile all'Appaltatore e di conseguenza i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore stesso costituiranno completo adempimento delle obbligazioni a carico del Committente, senza che il Committente stesso abbia nulla a che pretendere a riguardo.

Il corrispettivo contrattuale è determinato a rischio dell'Appaltatore in base alle proprie valutazioni, ed è, pertanto, fisso ed invariabile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 106 comma 1 lett a) D.Lgs.50/2016, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti

all'Appaltatore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della L. 13 agosto 2013 n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

I pagamenti saranno effettuati presso il seguente conto corrente dedicato:

Banca: Monte dei Paschi di Siena

Agenzia:Villaricca (NA)

n.conto 1315044

codice IBAN: IT29B010308860000001315044

Le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono le seguenti:

- VALLEFUOCO Maria C.F. VLL MRA 86B41 F799W

- VALLEFUOCO Biagio C.F. VLL BGI 63B03 F799W

Art. 11 - Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore, oltre a quanto previsto nell'art 13 del Capitolato Speciale d'Appalto si impegna:

- a mantenere indenne il Committente in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati;

- a rispettare quanto previsto dal patto d'integrità degli appalti pubblici regionali, allegato al presente contratto, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012, del Piano Nazionale Anticorruzione e del Piano Regionale Anticorruzione 2019/2021, approvato con D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019;
- a far rispettare ai componenti del gruppo di lavoro dell'Appaltatore il Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale adottato con D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019;
- ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione;
- ad esonerare il Committente da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione contrattuale;
- ad applicare, nei confronti dei dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente documento, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi

territoriali;

- a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto del Committente nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro nel rispetto del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019, in esecuzione dell'art.53 comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'assolvimento degli obblighi contributivi previdenziali e assicurativi a favore del personale impiegato nell'espletamento del servizio oggetto del presente documento. La responsabilità per gli infortuni del personale impiegato ricadrà unicamente sull'Appaltatore lasciando indenne il Committente da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

Art.12 - Obblighi di tracciabilità legge 136/2010

L'Appaltatore assume in sede di contratto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13.08.2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al

Governo in materia antimafia”).

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000.

Il Committente non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati sopra indicati; di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

Nel caso di cui dette transizioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane spa il contratto sarà automaticamente risolto. Tale obbligo vale anche in caso di cessione di credito, pertanto nella predisposizione dell'atto di

adesione alla cessione del credito sarà necessario che il cessionario dichiari che i pagamenti effettuati a favore del cedente avvengono mediante conto corrente dedicato.

L'Appaltatore deve trasmettere al Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i Subappaltatori e i Subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

ART. 13 - TRATTAMENTO DATI DA PARTE DELL'APPALTATORE

Il Dirigente del Settore Coordinamento e Gestione Servizi Generali Operativi, in qualità di Delegato del Titolare (di seguito denominato "Delegato"), in applicazione della D.G.R. 1-6847 del 18/05/2017 e della D.G.R. 1-7574 del 28/09/2018, limitatamente alla realizzazione delle finalità del presente contratto nomina l'Appaltatore quale Responsabile

esterno del trattamento (di seguito denominato "Responsabile"). Il rapporto di responsabilità di cui all'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR") è disciplinato dalle condizioni contrattuali e dalle istruzioni di seguito riportate.

L'attività affidata comporta per il Responsabile il trattamento dei dati personali necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto; di tali dati è Titolare la Giunta Regionale. Il Responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite dal Delegato per iscritto con il presente contratto.

Ogni trattamento dei dati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità del servizio affidato, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente contratto. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato i dati personali oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta

da norme di legge o sia prevista per altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Delegato apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il Delegato si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La nomina a Responsabile avrà efficacia fintanto che il presente contratto avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche le presenti disposizioni in materia di trattamento dei dati verranno automaticamente meno, senza bisogno di comunicazioni o revoche, e il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

Nello svolgimento dell'incarico l'Appaltatore dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 679/2016, in

particolare:

1) adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell'articolo 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio (in termini di probabilità e gravità) di compromettere i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;

2) individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;

3) vigilare, anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato, affinché gli incaricati al trattamento dei dati personali da parte dell'Appaltatore si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

4) assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, nonché all'eventuale consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo di cui agli articoli 35 e 36 del GDPR;

5) se richiesto, assistere il Delegato con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli articoli da 13 a 22 del GDPR;

6) se richiesto, assistere il Delegato nel

garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;

7) comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero.

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità professionale manifestati al Delegato al momento dell'incarico conferito.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi cloud, ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dall'Appaltatore

esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che derivano dal contratto.

Conseguentemente i dati non saranno:

- utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;
- oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse del contratto.

Il Responsabile si impegna a redigere, nei casi previsti dall'articolo 30, paragrafo 5, del GDPR, conservare ed eventualmente esibire al Delegato, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

- a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per

conto di ogni Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo paragrafo dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del GDPR.

Con il presente contratto, il Delegato conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori Responsabili (c.d. sub-responsabili) del trattamento nella prestazione del servizio affidato, fermo l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che, per esperienza, capacità e affidabilità, forniscano garanzie sufficienti in

merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub-responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile mantiene, nei confronti del Delegato, la responsabilità degli adempimenti degli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento e/o sanzione che possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento

(c.d. sub-responsabili); il Delegato può opporsi a tali modifiche.

L'Appaltatore si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto previsto dal presente articolo.

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal Delegato o da altri soggetti da questi incaricati. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, al Delegato e ai loro

incaricati, il diritto di accedere ai locali dove hanno svolgimento le operazioni di trattamento e/o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Delegato si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

Resta inteso che il costo delle attività relative agli adempimenti previsti dal presente articolo sono ricompresi nell'importo complessivo previsto per il presente contratto.

Art 14 - Controlli sull'espletamento del servizio

Il Committente si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la correttezza, la diligenza e la perizia poste dall'Appaltatore nell'espletamento dei compiti ad esso assegnati e, in generale, riguardanti l'espletamento delle

prestazioni oggetto del contratto. Il Committente farà pervenire per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L' Appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti ininfluenti sul servizio, se non preventivamente comunicate al Committente.

Su richiesta del Committente o dei soggetti da questo incaricati l'Appaltatore sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e/o a rilievi avanzati.

Sono fatte salve le disposizioni relative all'applicazione delle decurtazioni economiche e alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Art.15 - Stipula del contratto

Il presente contratto è stipulato con l'Appaltatore mediante scrittura privata in formato elettronico ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 s.m ed è regolato dalla legge italiana.

Fanno parte integrante del contratto di appalto ancorché non materialmente allegati:

- a) il bando di gara;
- b) il disciplinare di gara;
- c) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- d) l'offerta dell'Appaltatore, corredata di tutta la documentazione presentata;

e) il patto di integrità degli appalti pubblici regionali;

f) il Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della giunta della Regione Piemonte.

Per quanto non contenuto nei documenti citati si farà riferimento:

- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
- al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

alle "Linee guida in materia di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi" approvate con DGR 13-3370 del 30/5/2016 (pubblicata sul B.U.R. n. 25 del 23/6/2016);

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Art.16 - Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Committente, ai sensi dell'art. 101 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nomina il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), individuandolo nella persona della Sig.ra Sonia AMARENA, Funzionario del Settore Coordinamento e Gestione Servizi Generali Operativi, (C.F.

.....) il quale, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal R.U.P., opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, nonché fornire parere favorevole sull'andamento del servizio al fine dell'applicazione delle penali, come previste al successivo art. 18 del presente atto e del medesimo articolo del C.S.A., che si applica integralmente.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà verificare la corretta esecuzione del contratto nonché fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini del pagamento delle fatture.

Art.17 - Clausola risolutiva espressa e recesso unilaterale

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art.1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, è prevista la risoluzione dell'incarico secondo la procedura

prevista nell'articolo 27 del Capitolato Speciale d'Appalto.

A seguito di eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello il committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determina di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto. L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dal committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.

Il Committente si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto con le modalità previste dall'art. 109 del D. Lgs.50/2016. Non potranno essere intese quale rinuncia ad

avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Amministrazione non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Impresa di qualsivoglia natura.

ART. 18 - PENALITA'

Fermo restando quanto previsto al successivo articolo "Risoluzione del contratto" e salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, ove per qualsiasi ragione il servizio non fosse reso in modo puntuale e con regolarità, saranno applicate le seguenti penali:

€ 500,00 per accertata mancata presenza del personale presso la portineria/centralino, per l'intera durata del turno di servizio giornaliero, comportante il mancato servizio;

€ 200,00 per ritardata entrata in servizio del personale addetto al servizio di portierato, e/o nei casi di accertato abbandono, anche temporaneo, del servizio ovvero di anticipata cessazione dello stesso rispetto agli orari fissati, sempre con servizio comunque garantito temporaneamente da un addetto al servizio di portierato/centralino;

€ 100,00 per comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza e/o dei dipendenti regionali; € 100,00 disattesa delle indicazioni impartite dal responsabile del servizio.

Salvo quanto sopra previsto, nell'eventualità di altri disservizi, la Regione Piemonte ha il diritto di applicare penali estensibili da € 100,00 ad € 1.000,00 a seconda della gravità dei fatti, per ogni infrazione dei patti contrattuali o per ogni operazione eseguita male o in modo imperfetto.

Dopo tre infrazioni analoghe si procederà, per altre tre infrazioni, all'applicazione di una penale doppia per evento, dopo di che si procederà alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario esegua le prestazioni in modo non conforme a quanto previsto dal presente capitolato, il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà, in forma scritta a contestargli le inadempienze riscontrate presso la propria sede amministrativa. L'aggiudicataria dovrà in ogni caso, far pervenire in forma scritta, le proprie deduzioni al suddetto Direttore nel termine massimo di sette giorni solari dal ricevimento della contestazione stessa.

Qualora, a giudizio della stazione appaltante, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste.

L'ammontare delle penali applicate durante il periodo di vigenza del presente appalto, non potrà comunque essere superiore al 10% del valore complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 103-bis, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Il servizio non effettuato non sarà comunque pagato e in ogni caso il Committente si riserva di fare eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell'appaltatore rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione definitiva.

Qualora infine, l'Appaltatore non esegua la prestazione richiesta o la esegua in modo non conforme a quanto previsto nell'offerta, il Direttore dell'esecuzione del contratto procederà alla diffida assegnando un congruo termine per adempiere, che potrà anche essere inferiore a 15 giorni, scaduto il quale il contratto sarà risolto. E' fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Art. 19 -Tutela e sicurezza dei lavoratori

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L'Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

L'Appaltatore deve osservare le norme di prevenzione infortuni sul lavoro contenute in: D.Lgs. 81/2008, legge 292 del 5/3/1963 e successivo Regolamento di esecuzione D.P.R. 1301 del 7/9/1965, L. 123/07 altre norme specifiche o aggiornamenti.

Inoltre l'Appaltatore deve osservare le

disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il contratto.

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale, il Committente non redige il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza).

Art. 20 - Spese contrattuali e di pubblicazione bando di gara

Sono a carico dell'Appaltatore le spese di contratto, registro e bollo per tutti gli atti e processi relativi al presente appalto, imposte di ogni genere e tasse di bollo per tutti gli atti inerenti al lavoro e per tutta la durata dello stesso.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5 ,comma , 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 3, comma 1 lett. b) del medesimo Decreto (pubblicazione dell'estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale), pari ad € 1.277.34 o.f.i., saranno rimborsate al Committente dall'Appaltatore entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 21 - Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 22 - Garanzie definitive

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs.50/2016, l'Appaltatore ha costituito garanzia fideiussoria mediante polizza n. 2019/13/6456184, rilasciata da Italiana Assicurazioni in data 29.7.2019, pari ad € 32.915,00, ridotta secondo le forme e modalità dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

La fideiussione sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016

Art. 23 - Riferimento a norme vigenti

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si rimanda al capitolato speciale descrittivo e prestazionale, alla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi, nonché al Codice Civile alle "Linee guida in materia di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi" approvate con D.G.R. 13-3370 del 30/5/2016 (pubblicata sul B.U.R. n. 25 del

23/6/2016) e alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

Art. 24 - Domicilio legale

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, per ogni effetto giuridico e contrattuale, elegge domicilio presso la sede di Torino - Via Carlo Giovanni Brugnone, n. 8.

Art. 25 - Trattamento dati personali

Si dà infine atto che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Il presente atto è redatto in forma di scrittura privata sottoscritta digitalmente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì

Il Committente

.....

L'Appaltatore

.....